



**CONSIGLIO
DELL'UNIONE EUROPEA**

**Bruxelles, 3 febbraio 2014
(OR. en)**

6033/14

**Fascicolo interistituzionale:
2014/0019 (NLE)**

**WTO 41
SERVICES 8
COMER 30
COASI 19**

PROPOSTA

Origine:	Jordi AYET PUIGARNAU, Direttore, per conto del Segretario Generale della Commissione europea
Data:	31 gennaio 2014
Destinatario:	Uwe CORSEPIUS, Segretario Generale del Consiglio dell'Unione europea
n. doc. Comm.:	COM(2014) 42 final
Oggetto:	Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla conclusione a nome dell'Unione europea e dei suoi Stati membri di un protocollo aggiuntivo all'accordo di libero scambio tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Corea, dall'altra, per tener conto dell'adesione della Croazia all'Unione europea.

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, il documento COM(2014) 42 final.

All.: COM(2014) 42 final



Bruxelles, 31.1.2014
COM(2014) 42 final

2014/0019 (NLE)

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

relativa alla conclusione a nome dell'Unione europea e dei suoi Stati membri di un protocollo aggiuntivo all'accordo di libero scambio tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Corea, dall'altra, per tener conto dell'adesione della Croazia all'Unione europea.

RELAZIONE

Il 24 settembre 2012 il Consiglio ha autorizzato la Commissione ad avviare con la Repubblica di Corea negoziati finalizzati alla conclusione di un protocollo aggiuntivo all'accordo di libero scambio tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Corea, dall'altra, per tener conto dell'adesione della Croazia all'Unione europea ("il protocollo").

I negoziati si sono conclusi positivamente con la sigla del protocollo l'8 novembre 2013.

La Commissione propone al Consiglio di adottare due decisioni:

- a) in merito alla firma e all'applicazione provvisoria del protocollo a nome dell'Unione europea e dei suoi Stati membri; e
- b) in merito alla conclusione del protocollo a nome dell'Unione europea e dei suoi Stati membri.

L'atto di adesione della Croazia, in particolare l'articolo 6, paragrafo 2, secondo comma, prevede che l'Unione agisca anche per conto degli Stati membri.

La proposta acclusa è una decisione del Consiglio relativa alla conclusione del protocollo. La Commissione invita il Consiglio a:

- concludere il protocollo a nome dell'Unione europea e dei suoi Stati membri.

Si propone una decisione parallela in merito alla firma e all'applicazione provvisoria del protocollo a nome dell'Unione europea e dei suoi Stati membri.

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

relativa alla conclusione a nome dell'Unione europea e dei suoi Stati membri di un protocollo aggiuntivo all'accordo di libero scambio tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Corea, dall'altra, per tener conto dell'adesione della Croazia all'Unione europea.

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 91, l'articolo 100, paragrafo 2, l'articolo 167, paragrafo 3, l'articolo 207, e l'articolo 218, paragrafo 6, secondo comma, lettera a), punto v),

visto l'atto di adesione della Croazia, in particolare l'articolo 6, paragrafo 2, secondo comma,

vista la proposta della Commissione europea,

vista l'approvazione del Parlamento europeo¹,

considerando quanto segue:

- (1) In conformità alla decisione 2013/.../UE del Consiglio², il protocollo aggiuntivo all'accordo di libero scambio tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Corea, dall'altra, per tener conto dell'adesione della Croazia all'Unione europea ("il protocollo"), è stato firmato, fatta salva la sua conclusione.
- (2) È opportuno approvare il protocollo,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il protocollo aggiuntivo all'accordo di libero scambio tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Corea, dall'altra, per tener conto dell'adesione della Repubblica di Croazia all'Unione europea è approvato a nome dell'Unione europea e degli Stati membri³.

¹ GU C [...] del [...], pag. [...].

² GU L [...], del [...], pag.[...].

³ Il testo del protocollo sarà pubblicato unitamente alla decisione relativa alla sua firma.

Articolo 2

Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la o le persone abilitate a depositare, a nome dell'Unione europea e dei suoi Stati membri, lo strumento di approvazione di cui all'articolo 9, paragrafo 4, del protocollo.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Bruxelles, il

*Per il Consiglio
Il Presidente*